



AVVISO ALLA CLIENTELA

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

"Facilitazioni per le imprese e contribuenti"
Disciplina in deroga

Il Decreto Legge n° 16 del 2 marzo 2012 all'Art 3 *"Facilitazioni per le imprese e contribuenti"* prevede alcune ipotesi in cui, a determinate condizioni, non trova applicazione il divieto di trasferimento, esclusivamente per il contante, di cui all'Art 49 comma 1 del DI 231/2007: specificatamente la deroga riguarda l'acquisto di beni e prestazioni legate al turismo.

Come presupposto per l'iter di deroga, il cliente deve presentare preventivamente domanda all'Agenzia delle Entrate (AdE), in modalità telematica diretta o tramite i soggetti incaricati (es. Caf, Associazioni di Categoria, professionisti), utilizzando il modello e le istruzioni disponibili anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE

A decorrere dal 06 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Il personale della Banca è a disposizione per una prima informazione ricordando che le informazioni sono anche disponibili sul sito dell' Agenzie delle Entrate. www.agenziaentrate.gov.it.

Banca di Cesena
Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl